

Civile Ord. Sez. 6 Num. 393 Anno 2019

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 09/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 4785-2016 proposto da:

SANTORO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato EUGENIA PERRI;

RICHIESTA
RECUPERO
SPESA NON
PAGATA

- *ricorrente* -

contro

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato
ANGELO COLUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato
VINCENZO MARIA CIZZA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 590/2015 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositata il 23/07/2015;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10335
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Rilevato che:

Luigi Santoro ha proposto opposizione contro l'intimazione di pagamento nonché contro l'avviso di addebito notificatogli da Equitalia sud S.p.A. nell'interesse dell'Inps e avente ad oggetto il pagamento di crediti previdenziali;

il Tribunale di Crotona, dopo aver qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, l'ha dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dall'intimazione di pagamento;

contro la sentenza il Santoro propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai sensi dell'art. 380 *bis* cod.proc.civ., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.

Considerato che:

il ricorso è inammissibile perché tardivo;

la sentenza è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 23/7/2015 sicché il termine di impugnazione scadeva il 23/1/2016; trattandosi di giorno cadente di sabato il termine è stato prorogato di diritto al 25/1/2016, ossia al lunedì successivo ai sensi dell'art. 155, quarto e quinto comma, cod.proc.civ.;

la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata;

a termini dell'art. 16 *quater*, comma 3°, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68»;

la notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 21.01,36 del giorno 25 gennaio 2016, come risulta dalla ricevuta di accettazione;

ai sensi dell'art. 16-*septies* del citato D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche): «1- La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo»;

il richiamato art. 147 cod.proc.civ. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione - applicabile *ratione temporis* - dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le ore 21;

la notificazione del ricorso per cassazione a norma del combinato disposto degli artt. 16 *septies* D.L. 179/2012 e 147 cod.proc.civ. si considera *ex lege* perfezionata il 26 gennaio 2016, ossia oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 cod.proc.civ.;

tali principi sono stati già affermati da questa Corte (Cass. 22/12/2017, n. 30766; Cass. 30/08/2018, n. 21445);

le spese si compensano per la novità della questione trattata; trattandosi di ricorso notificato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.

Al sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 novembre 2018.